

emettere quella decisione non solo valgono per alcuni, ma possono anche valere per tutti gli altri che si trovano nelle stesse condizioni dei primi.

Tuttavia debbo fare una subordinata. Vi sono dei ricorsi già pendenti. Che cosa avverrà domani, quando il Consiglio di Stato avrà deciso ugualmente per questi ricorsi pendenti? Come si provvederà? La condizione di favore pertanto va fatta non solo a quelli che hanno ottenuto, ma anche a quelli che otterranno una decisione favorevole, e non sono molti, perchè quelli che non hanno ricorso non potranno più ricorrere per difetto di termine.

Io sostengo adunque che è male porre il principio in modo assoluto.

Credo che si possa provvedere anche equamente per coloro che hanno già ricorso e sui ricorsi dei quali non ancora si è provveduto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dissi già ieri quale era il concetto a cui si ispiravano le disposizioni degli articoli 12 e 13. Noi miriamo a risolvere con equità le questioni insorte ed a finirla una buona volta. Non possiamo continuare nella incertezza che è durata anche troppo lungamente.

Una soluzione diversa prolungherebbe lo stato attuale di cose, moltiplicherebbe i ricorsi e i reclami, e lo assetto del personale delle cancellerie andrebbe alle calende greche. (*Approvazioni*).

Io non posso, quindi, accogliere la proposta dell'onorevole Alessio, e prego la Camera di volere approvare l'articolo 12 ed il successivo, che mettono l'ordine nell'amministrazione e provvedono al personale e al funzionamento regolare dell'amministrazione della giustizia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Amici viene ora a chiedere di parlare su questo articolo. Si inscrivono a parlare sul testo ministeriale e non guardano gli altri testi.

L'onorevole Amici Giovanni ha facoltà di parlare.

AMICI GIOVANNI. Vorrei che l'onorevole ministro tenesse presente, nel concedere la retroattività della legge ad alcuni di questi cancellieri, la condizione dei poveri alunni gratuiti, i quali hanno subito gravissime perdite. I tre anni, durante i quali essi sono rimasti in servizio senza percepire stipendio di sorta, credo debbano

essere tenuti presenti, nelle miserrime condizioni in cui essi si trovano, e che quindi il ministro, se non in questa legge, debba trovare modo di indennizzare questi alunni almeno sotto forma di sussidio.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Amici in quanto sarà possibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Alessio insiste?...

ALESSIO GIOVANNI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, che almeno coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'onorevole Amici, potranno essere compensati mediante equi sussidi, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

« Resta fermo a tutti gli effetti il regio decreto 15 marzo 1908.

« Dei funzionari che lo impugnarono ed ottennero decisione favorevole dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, coloro che in base ai criteri stabiliti dalla decisione medesima sarebbero stati compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

« Ai primi saranno corrisposti sulle economie del capitolo 27 del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1910 11 gli stipendi arretrati dal 1° gennaio 1910, oltre una indennità per ciascuno non superiore alle lire mille ».

A questo articolo l'onorevole Carboni-Boj ed altri propongono il seguente emendamento:

« Dopo il primo comma sostituire:

« Coloro che, in base ai criteri stabiliti dalla decisione del Consiglio di Stato, sul detto decreto regio, sarebbero compresi nel numero dei promossi al grado di cancelliere di tribunale od equiparato col decreto anzidetto, saranno, invece, promossi con decorrenza dal 1° gennaio 1910; gli altri saranno promossi con le norme stabilite dalla presente legge.

« Carboni-Boj, Chiaradia, Scano, Leon ».